

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
E DEL PERSONALE

AREA 2 "AFFARI GENERALI"

Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
telefono 091.7073920 telefax 091.7073218

Prot. n. 45368

PALERMO 05/05/2022

OGGETTO: Decurtazione assenze per malattia da Covid-19. Chiarimenti.

Inviata solo per mail

AL COBAS-CODIR
(Rif. prot. 22/ 443 del 14/04/2022)

In riferimento alla nota sopraemarginata e preso atto del riconoscimento delle tutele in argomento per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'art.26 del D.L. n.18/2020, fattispecie in cui il legislatore non ha prorogato oltre il 31 dicembre 2021 le suddette tutele e che, pertanto, cessano di essere corrisposte dal 1° gennaio 2022.

Resta sempre indennizzabile, invece, come malattia il contagio da COVID-19.

Per i lavoratori del settore pubblico, da una lettura sistematica della normazione assai varia e complessa di natura straordinaria e urgente contenuta nei decreti legge e relative modifiche, resta fermo che sia la malattia che la quarantena da COVID-19 continua ad essere equiparata al ricovero ospedaliero, in base alla norma operante dell'art.87 del citato D.L. n.18/2020, la quale appunto è suscettibile di applicazione attuale.

Appare opportuno precisare che la citata norma va in ogni caso applicata in conformità alle successive novità introdotte dai decreti legge del Governo, contenenti nuove misure per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, tra le quali il D.L. n. 229 del 30.12.2021 che disciplina la misura della quarantena precauzionale disponendo che non si applichi alla data del 10/01/2022 di entrata in vigore del decreto.

Tale indagine trova anche conforto nel Messaggio INPS- 679/2022.

Il Dirigente Generale
C. Madonia

Il Dirigente dell'Area 2
Ugo Callari